



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

Allegato B) alla Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del /2013

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A ENTI E ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE**

Art. 1

(Oggetto, finalità e definizioni principali)

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e di altre forme di benefici economici ad associazioni, sia dotate che prive di personalità giuridica, a fondazioni e a comitati da parte dell'Azienda Speciale Consortile Insieme, al fine di favorire l'autonoma iniziativa di organismi associativi per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Il presente regolamento disciplina anche l'erogazione di contributi e di altre forme di benefici economici a favore di amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche, istituti di ricerca e università, nonché ad enti no profit e ad enti ecclesiastici da parte dell'Azienda Speciale Consortile Insieme, quando tali soggetti realizzino attività o progetti che diano attuazione ad interventi sussidiari rispetto alle linee di azione dell'azienda.

3. I soggetti destinatari dei contributi e degli altri benefici di natura economica da parte dell'Azienda sono individuati in dettaglio nel successivo art. 5.

4. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Azienda" l'Azienda Speciale Consortile Insieme;

b) per "contributo", la forme di sostegno economico per attività e progetti, assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Azienda;

c) per "beneficio economico", la forma di sovvenzione specificamente finalizzata, assegnata a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Azienda.

Art. 2

(Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Azienda.

2. Dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono esclusi i rapporti di natura convenzionale, contrattuale o comunque pattizia che prevedano la resa di prestazioni da parte degli organismi di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, contro versamento di un corrispettivo o di forme similari di remunerazione, compresi i rimborsi.



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

Art. 3
(Principali aree di intervento sussidiario)

1. L'Azienda individua quali principali aree per il coinvolgimento nella realizzazione di interventi sussidiari degli organismi associativi e degli altri soggetti individuati negli articoli 1 e 5 le proprie linee di intervento in materia socio-assistenziale, sociosanitaria integrata e socio-educativa e, più in generale, le linee di intervento per i servizi alla persona orientati, prevalentemente, anche se non esclusivamente, alle fasce deboli della cittadinanza, ed in particolare a minori e famiglie, a disabili, ad anziani ad adulti in difficoltà.

2. L'elenco di cui al comma 1 è indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, anche al fine di tener conto del mutare delle condizioni di bisogno socio-assistenziale.

Art. 4
(Formazione del complesso di risorse - budget per l'erogazione dei contributi e degli altri benefici, nonché sua articolazione rispetto alle aree di intervento)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda approva annualmente, in sede di adozione del bilancio, il complesso di risorse - budget da destinare all'erogazione di contributi e di altri benefici economici, nonché le linee di indirizzo relative alla priorità di attribuzione rispetto alle aree di intervento sussidiario individuate nel precedente art. 3 e dagli atti integrativi dello stesso.

2. Il complesso di risorse - budget è definito con un'articolazione che ripartisce indicativamente le risorse stesse tra le varie aree, risultando tuttavia tale articolazione non vincolante e, quindi, modificabile anche in corso di esercizio in relazione alle aree che evidenzino maggiori criticità, tali da richiedere un potenziamento dell'intervento sussidiario.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la definizione del complesso di risorse - budget è riferita al valore del bilancio dell'anno precedente.

Art. 5
(Soggetti che possono richiedere i contributi)

1. I contributi e gli altri benefici economici possono essere richiesti dai seguenti soggetti, quando operanti come organismi senza scopo di lucro (no profit), a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) associazioni riconosciute e non, senza particolare qualificazione, operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda nei settori di intervento della stessa;
- b) associazioni di volontariato, iscritte all'albo previsto dalla legislazione regionale da almeno sei mesi;
- c) associazioni di promozione sociale, iscritte all'albo previsto dalla legislazione regionale da almeno sei mesi;
- d) associazioni riconosciute e non, con qualificazione di ONLUS, operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda nei settori di intervento della stessa;
- e) fondazioni, anche senza particolare qualificazione o individuate come ONLUS;
- f) comitati istituiti ai sensi degli artt. 39 e seguenti del codice civile.



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

2. I contributi e gli altri benefici economici possono essere richiesti anche dai seguenti soggetti, quando operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda:

- a) amministrazioni pubbliche, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere;
- b) istituti di ricerca pubblici o operanti in convenzione con il settore pubblico;
- c) istituzioni scolastiche pubbliche o operanti in convenzione con il settore pubblico;
- d) università;
- e) altre tipologie di enti senza scopo di lucro;
- f) enti ecclesiastici.

3. L'Azienda può, in via derogatoria e sulla base di un provvedimento che evidenzi gli interessi pubblici valorizzati, erogare contributi e benefici economici anche a soggetti privati con finalità dalle quali non sia desumibile l'assenza di lucro, qualora operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda al fine di realizzare iniziative che possano configurarsi come attività sussidiarie a quelle dell'Azienda stessa.

Art. 6 **(Criteri per l'erogazione dei contributi)**

1. L'Azienda valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi del successivo art. 7 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di coerenza delle attività sussidiarie con le aree di intervento sussidiario individuate dall'Azienda ai sensi del precedente articolo 3, comma 1;
- b) grado di coerenza dei profili progettuali della proposta con le linee specifiche di erogazione dei servizi dell'Azienda;
- c) grado di integrazione delle attività sussidiarie con le linee-guida del Piano di Zona e con il sistema di rete;
- d) livello di dimensionamento dell'attività sussidiaria, misurato in relazione ai cittadini coinvolti;
- e) durata dell'attività sussidiaria.

2. Qualora le proposte presentino profili o valutazioni analoghe, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di numero di persone coinvolte e di durata.

3. La definizione del dimensionamento economico del contributo o del diverso tipo di beneficio erogato è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) livello di integrazione dell'attività con i servizi resi dall'Azienda a favore degli stessi soggetti potenzialmente interessati dall'intervento sussidiario;
- b) livello di dimensionamento dell'attività sussidiaria, misurato in relazione ai cittadini coinvolti;
- c) durata dell'attività sussidiaria.

4. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Azienda può integrare i criteri di cui al comma 1 ed al comma 3, mediante specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla quale è conferita pubblicità analoga a quella attribuita al presente regolamento.

Art. 7 **(Procedimento per l'erogazione dei contributi)**




Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

1. L'Azienda eroga contributi ed altri benefici economici in via ordinaria mediante un procedimento su istanza del singolo soggetto interessato, tra quelli compresi negli articoli 1 e 5, con utilizzo delle risorse sino a concorrenze del complesso – budget disponibile.
2. In relazione al procedimento di cui al comma 1 costituisce presupposto legittimante e necessario per poter presentare l'istanza lo svolgimento di attività, da parte del soggetto interessato, a favore di cittadini appartenenti alle comunità locali facenti parte del distretto di competenza dell'Azienda, intesi come residenti, dimoranti o comunque per i quali sono garantiti i servizi di assistenza.
3. Il Responsabile del Procedimento è il/la Direttore/a dell'Azienda, fatto salvo quanto consentito dall'art. 5 della legge n. 241/1990.
4. Il Responsabile del procedimento elabora l'istruttoria effettuando una valutazione di coerenza delle attività proposte dai soggetti interessati con le linee e le aree di intervento dell'Azienda, al fine di verificare se possano essere ricondotte allo sviluppo delle funzioni e dei servizi in attuazione del principio di sussidiarietà.
5. Il procedimento di erogazione dei contributi e degli altri benefici economici si conclude in 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Azienda, con un provvedimento espresso del/la Direttore/a dell'Azienda.
6. I provvedimenti adottati per l'erogazione di contributi e di altri benefici economici sono comunicati al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
7. In relazione a specifiche progettualità o al fine di sostenere programmi di attività con ricadute positive per i cittadini appartenenti alle comunità locali facenti parte del distretto di competenza, l'Azienda può prevedere che l'erogazione di contributi o di altri benefici economici, per una parte delle risorse a tal scopo disponibili, sia effettuata con procedura comparativa, a seguito di emanazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5.
8. Qualora sia indetto un procedimento per erogazione di contributi e altri benefici economici con le modalità di cui al precedente comma 7, il Responsabile del procedimento definisce, per la valutazione delle proposte, ulteriori criteri.
9. L'avviso pubblico specifica dettagliatamente i criteri di valutazione comparativa delle varie proposte, attuativi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'art. 6, nonché è pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale dell'Azienda.

Art. 8 **(Criteri per l'individuazione delle spese ammissibili)**

1. L'Azienda individua per ogni tipologia di contributo o di beneficio economico erogato le spese ammissibili in relazione all'utilizzo dello stesso, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse da parte dei soggetti assegnatari.
2. L'individuazione delle spese ammissibili è effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'atto dell'adozione del provvedimento di erogazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) riconducibilità, in termini di massima afferenza delle spese rispetto all'attività proposta delle spese sostenute allo sviluppo dell'attività proposta, intesa come attività principale, nonché alle attività complementari, mediante specificazione della connessione con le stesse;



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

- b) effettuazione delle spese nei limiti di valore eventualmente specificati per singole tipologie;
- c) documentabilità di tutte le spese sostenute per gli acquisti di dettaglio o specificabili, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le utenze e le attività proposte;
- e) quando possibile, quantificazione e documentazione dell'attività svolta dagli associati.

Art. 9

(Verifica della realizzazione delle attività sostenute con il contributo o con altra forma di beneficio economico)

1. L'Azienda verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
- c) che le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico.

2. L'Azienda verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 10

(Forme di pubblicità del presente regolamento e dei provvedimenti di erogazione dei contributi)

1. Il presente regolamento ed i provvedimenti integrativi dello stesso sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda.

2. I provvedimenti di erogazione dei contributi e di altri benefici economici sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda.

8